

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **54/1999** (ECLI:IT:COST:1999:54)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **CAPOTOSTI**

Udienza Pubblica del **12/01/1999**; Decisione del **24/02/1999**

Deposito del **04/03/1999**; Pubblicazione in G. U. **10/03/1999**

Norme impugnate:

Massime: **24458**

Atti decisi:

N. 54

## ORDINANZA 24 FEBBRAIO-4 MARZO 1999

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e dell'art. 31 r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1997 dal giudice istruttore del Tribunale di Venezia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra una s.r.l. ed il Ministero delle finanze ed altra, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di detta s.r.l. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Venezia, con ordinanza del 14 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 (rectius: articolo 4, secondo comma, primo periodo) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo), nonché, per il caso si dovesse ritenere non abrogato, dell'art. 31 del r.d. 10 (recte: 14) aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), nelle parti in cui sottraggono all'autorità giudiziaria ordinaria (a.g.o.) il potere di sospendere, in via cautelare, la riscossione dei tributi;

che il giudice a quo è stato adito, con distinti ricorsi ex art. 700 cod. proc. civ., perché concedesse l'immediata sospensione della procedura di riscossione relativa ad un avviso di pagamento nonché ad un'ingiunzione fiscale per accise su alcole;

che, a suo avviso, sia il divieto di concedere la misura, sia l'inapplicabilità della riscossione frazionata del tributo nel corso del giudizio davanti al giudice ordinario, sia l'attribuzione del potere cautelare di sospensione alla sola amministrazione finanziaria vulnerano diversi principi costituzionali;

che, in particolare, entrambe le norme denunciate violerebbero l'art. 3 della Costituzione, in quanto realizzerebbero una irragionevole disparità di trattamento tra i contribuenti, a seconda che essi possano adire per la tutela dei propri diritti il giudice tributario, ovvero il giudice ordinario; lederebbero, inoltre, l'art. 24 della Costituzione, poiché comprimono la tutela cautelare dei contribuenti che agiscono in giudizio contro l'amministrazione finanziaria presso il giudice ordinario; si porrebbero, infine, in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, in quanto, per determinati atti impositivi, limitano la tutela giurisdizionale nei confronti della Amministrazione finanziaria, data l'esclusione dei rimedi cautelari;

che si è costituita nel giudizio la ricorrente nei processi a quibus, la quale ha svolto argomenti largamente coincidenti con quelli contenuti nel provvedimento di remissione, i quali ha ribadito nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero non fondata in quanto, da un lato, l'inammissibilità del provvedimento d'urgenza non deriva dall'art. 4 bensì dalle norme che, nella materia, specificamente attribuiscono all'amministrazione o alle commissioni tributarie il potere cautelare, dall'altro, l'art. 31 del r.d. n. 639 del 1910 non sarebbe più vigente;

che, all'udienza pubblica, la difesa erariale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni svolte nell'atto di intervento.

Considerato che il giudice a quo ha affermato di avere "già superato l'argomento in altra occasione adottando una interpretazione adeguatrice degli articoli 4 e 5 della legge n. 2248/1965 (...) che li ponesse al riparo dal sospetto di illegittimità costituzionale";

che il giudice rimettente solleva la questione di costituzionalità dopo aver constatato il "difforme orientamento del collegio", che, in precedenza, "in sede di reclamo ha riformato" il provvedimento d'urgenza già accordato, così da fargli ritenere in questa occasione "opportuno non concedere la misura ed investire la Corte della questione";

che pertanto risulta dalla stessa prospettazione del giudice a quo che "la questione sottoposta all'esame di questa Corte non è volta a rimuovere un dubbio di legittimità costituzionale, che il remittente ha concretamente mostrato di non nutrire affatto e di poter risolvere in via interpretativa, ma è finalizzata a proteggere l'emananda pronuncia (...) dall'alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento" (ordinanza n. 70 del 1998);

che, data l'estraneità di una finalità siffatta alla logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ordinanze n. 70 del 1998 e n. 410 del 1994).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, primo periodo della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo), nonché dell'articolo 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), sollevata, in riferimento agli articoli, 3, 24 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*